



# Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri con Convitto annesso "Dea Persefone"

Sede Via I Maggio, 88 – 89044 LOCRI (RC) Tel. Scuola 0964/390572  
Cod. Mecc. RCRH080001 – C.F. 81000650804 – Sito: [www.ipssalocri.edu.it](http://www.ipssalocri.edu.it)  
P.E.O. : 1) [rcrh080001@istruzione.it](mailto:rcrh080001@istruzione.it) 2) P.E.C. : [rcrh080001@pec.istruzione.it](mailto:rcrh080001@pec.istruzione.it)

## Circolare n. 18

a.s. 2023/2024

Ai Docenti  
Agli Educatori  
Al Personale ATA  
Alla Commissione Elettorale  
Ai Genitori degli Studenti  
Agli Studenti

Al D.S.G.A.

Al sito web

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. del 16/04/1994 n. 297;

VISTO l'art. 5 comma del D.P.R. n° 156 del 09/04/1999;

VISTE le OO.MM. n° 215/216/217 del 15/07/1991 modificate ed integrate dalle OO.MM. n°98 del 07/04/1992; n° 267 del 04/08/1995; n° 293 del 24/06/1996; n° 277 del 17/06/1998 che disciplinano e regolamentano le elezioni di cui all'oggetto;  
VISTA la nota ministeriale prot.n. AOODGOSV29795 dell'11/09/2023, recante *Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2023-2024*;

VISTA la Circolare USR Calabria prot. n. 21730 del 15/09/2023, recante *Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2023/2024*;

CONSIDERATO che l'ultimo rinnovo triennale del Consiglio di Istituto è avvenuto in questo Istituto nel novembre 2020;

### DECRETA

l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto TRIENNIO 2023-2026 per la componente docenti, genitori, studenti e personale ATA, che si svolgeranno nei giorni:

**DOMENICA 26 NOVEMBRE 2023** dalle ore 08:00 alle ore 12:00

**LUNEDÌ 27 NOVEMBRE 2023** dalle ore 08:00 alle ore 13:30

**21/10/2023:** la Commissione elettorale, entro 35 giorni prima delle elezioni, riceve comunicazione dal Dirigente degli elenchi aggiornati degli elettori suddivisi per componenti e in ordine alfabetico.

**31/10/2023:** gli elenchi definitivi devono essere pubblicati entro 25 giorni dalle elezioni. La commissione ha il compito di controllare la regolarità degli elenchi e di valutare eventuali ricorsi, che devono pervenire alla commissione entro 5 giorni dall'affissione all'albo degli elenchi.

**06/11/ - 10/11/2023:** le liste devono essere presentate alla segreteria da uno dei firmatari tra le ore 9,00 del 20° giorno e le ore 12,00 del 15° giorno prima delle elezioni. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista (art. 32 c. 6 O.M. 215/91).

**11/11 - 24/11/2023:** propaganda elettorale per la presentazione dei candidati e dei programmi (dietro richiesta degli interessati al DS) tenuta dal 18° al 2° giorno antecedente le operazioni di voto. Una volta costituita e consegnata la lista e formulato il programma definitivo, se si desidera fare propaganda elettorale, si può organizzare un incontro di presentazione da concordare con la Dirigenza.

**21/11/2023:** i componenti del seggio elettorale vengono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della Commissione Elettorale entro e non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni. Pubblicazione delle liste definitive.

Ulteriori informazioni verranno fornite con comunicazioni successive e pubblicate nella sezione dedicata.

## **VADEMECUM**

### **A) COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

Ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. del 15 luglio 1991 n. 215 e dell'art. 8 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n.297, il Consiglio d'Istituto della nostra scuola, con popolazione scolastica superiore a 500 studenti, è costituito da 19 membri:

il Dirigente Scolastico (membro di diritto),  
8 rappresentanti del personale docente;  
4 rappresentanti dei genitori;  
4 rappresentanti degli studenti;  
2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).

Il Presidente è eletto dai consiglieri a maggioranza assoluta tra i rappresentanti dei genitori. Il Consiglio di Istituto elegge, tra i suoi membri, una giunta esecutiva costituita da 5 membri: il Dirigente Scolastico che la presiede, il Direttore dei servizi generali e amministrativi che svolge anche funzioni di segretario (membri di diritto), un docente, un genitore e uno studente.

### ***COMPONENTE DOCENTI***

Il personale docente a tempo indeterminato o determinato con contratto sino al termine delle lezioni (30/06) ovvero dell'anno scolastico (31/08) partecipa all'elezione di **otto rappresentanti**.

I docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo determinato (compresi i docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30/06) o dell'anno scolastico (31/08) hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

I docenti in servizio in più istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti gli istituti in cui prestano servizio.

*I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.*

#### Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato

Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.

Il personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo per il consiglio d'istituto.

I due punti di cui sopra si applicano anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

#### Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato

Il personale docente che **non** presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori

ruolo **non** ha diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di istituto, salvo quanto stabilito nell'art. 11 dell'OM 215/91 ("conservazione del diritto di elettorato").

*Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.*

### **COMPONENTE GENITORI**

Entrambi i genitori degli studenti partecipano all'elezione di **quattro loro rappresentanti**.

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 c.c..

*Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.*

### **COMPONENTE STUDENTI**

Gli studenti partecipano all'elezione di **quattro loro rappresentanti**.

Tutti gli studenti hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

### **COMPONENTE ATA**

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario partecipa all'elezione **due rappresentanti**.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio d'istituto spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/08 o al termine delle attività didattiche (30/06).

Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.

*Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.*

#### Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato

Il personale A.T.A. che *non* presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di istituto.

*Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.*

## **B) ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

La nota del M.I.M. prot. n. AOODGOSV29795 dell'11/09/2023 e la CircolareUSR Calabria prot. n. 21730 del 15/09/2023 stabiliscono che le elezioni per il rinnovo dei Consigli d'Istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell'ordinanza medesima.

La data della votazione viene fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, **in un giorno festivo dalle ore 8:00 alle ore 12:00 ed in quello successivo dalle 8:00 alle 13:30**. Per la Regione Calabria le elezioni per il rinnovo dei Consigli d'Istituto si svolgeranno in data **26 e 27 novembre 2023** (CircolareUSR Calabria prot. n. 21730 del 15/09/2023).

### **PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Presso ciascun istituto statale è costituita la commissione elettorale d'istituto.

La **Commissione Elettorale** d'istituto, nominata dal Dirigente Scolastico, è composta di *cinque membri* designati dal consiglio d'istituto: *due tra i docenti* di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, *uno tra il personale A.T.A.* di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nell'istituto; *uno studente* scelto tra gli studenti iscritti all'istituto e *un genitore* degli studenti iscritti nello stesso istituto.

Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

La commissione delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione elettorale di istituto dura in carica due anni e i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.

Le commissioni elettorali di istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all'insediamento delle nuove commissioni elettorali.

I capi di istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.

I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, devono essere immediatamente sostituiti.

### **LISTE DEI CANDIDATI** (Artt. 30, 31 OM 215/1991)

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente: personale docente; genitori; studenti e personale A.T.A. e possono essere formate anche da un solo nominativo.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un **numero romano**, secondo l'ordine cronologico di presentazione e da un **motto** indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero massimo di candidati pari al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

I candidati inclusi nelle liste devono essere contrassegnati mediante numeri arabi progressivi e identificati mediante cognome, nome, luogo e data di nascita. Ciascuna lista deve essere presentata con le alleghe dichiarazioni di accettazione dei candidati (rese in carta semplice) nelle quali si espliciti la non appartenenza ad altre liste della stessa componente nello stesso istituto.

Si ricorda al riguardo che nessun candidato può essere inserito in liste diverse dello stesso istituto, né può presentare alcuna lista. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non possono essere candidati.

Non è ugualmente ammesso il ritiro di un candidato dopo la presentazione della lista, fatto salvo il successivo diritto di rinunciare alla nomina.

Le firme dei candidati accettanti devono essere autenticate dal dirigente scolastico, ovvero, dal docente collaboratore delegato, previa presentazione di documento identificativo in corso di validità, qualora non sia possibile procedere all'identificazione mediante conoscenza personale.

### **PRESENTAZIONE LISTE DEI CANDIDATI (Art. 32 OM 215/1991)**

Ciascuna lista può essere presentata:

- da almeno 1/10 degli elettori della componente, ove questi siano superiori a 20 ma non superiori a 200 (la frazione superiore si computa per unità intera): situazione che nella nostra scuola si verifica per la componente docenti e personale ATA;
- da almeno 20 elettori della componente, ove questi siano superiori a 200, situazione che nella scuola si verifica per i genitori e per gli studenti.

I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista.

Le firme dei presentatori di lista devono essere autenticate dal dirigente scolastico, ovvero, dal docente collaboratore delegato, previa presentazione di documento identificativo in corso di validità, qualora non sia possibile procedere all'identificazione mediante conoscenza personale.

Le liste vanno presentate in segreteria personalmente da uno dei firmatari.

La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale.

### **MODALITÀ DI VOTAZIONE:**

1. Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;
2. Le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato;
3. Numero di preferenze esprimibili per la categoria docenti/genitori/studenti è uguale a 2, una sola preferenza per il personale ATA;
4. Va votata una sola lista e le preferenze sono date ai candidati della medesima lista (**non è ammesso il voto disgiunto**).

### **COSTITUZIONE, SEDE, COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI (Artt. 37, 38, OM 215/1991)**

Per motivate esigenze organizzative, si procede all'individuazione di un unico seggio presso la sede di Siderno, sita in Via Turati, composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra gli elettori delle diverse categorie da rappresentare. I seggi sono validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile rappresentare tutte le componenti o assicurare le tre unità.

I candidati non possono far parte dei seggi. La designazione dei componenti è effettuata dal dirigente scolastico su indicazione della commissione elettorale.

### **RAPPRESENTANTI DI LISTA - SCRUTINIO** (Artt. 41,42,43 OM 215/1991)

Il primo firmatario tra i presentatori di lista comunica ai presidenti della commissione e del seggio elettorale i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso ciascun seggio elettorale. I rappresentanti di lista assistono a tutte le operazioni successive all'insediamento dei seggi.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto nell'aula destinata al seggio e non possono essere interrotte prima della loro conclusione. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.

### **PROCLAMAZIONI -RICORSI** (Artt. 44 OM 215/1991)

Ultimate le operazioni di attribuzione dei post, il seggio elettorale procede alla proclamazione degli eletti nelle 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto, mediante comunicazione del correlato elenco pubblicato all'albo della scuola e all'albo on line.

I rappresentanti di lista o i candidati interessati possono presentare motivato ricorso avverso la proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla commissione elettorale, che decide in merito nel termine di 5 giorni. E' riconosciuto il diritto di accesso agli atti e ai verbali concernenti gli scrutini.

### **ESONERO DAL SERVIZIO, GRATUITA', RECUPERO** (Art. 39 OM 215/1991)

Il personale della scuola, nominato quale membro di commissione o seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista, deve essere esonerato, quando necessario, dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico. Le funzioni svolte non comportano trattamento economico aggiuntivo; il riposo festivo non goduto è, tuttavia, compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nella settimana successiva.

**Il Dirigente Scolastico**

***prof.ssa Mariarosaria Russo***

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93*